



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 – 17° aggiornamento del 28 dicembre 2011

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 18 novembre 1991: Ristampa integrale.

2° Aggiornamento del 25 giugno 1992: Ristampa integrale.

3° Aggiornamento del 1° aprile 1993: Avvertenze generali, pag. 14. Abrogati i capitoli V e VI.

4° Aggiornamento del 31 maggio 1994: Avvertenze generali, pagg. 13 e 14; Cap. III, pagg. da 1 a 32.

5° Aggiornamento del 17 febbraio 1995: Ristampa integrale.

6° Aggiornamento del 16 maggio 1996: Abrogata la "Parte Seconda" (decorrenza gennaio 1997).

7° Aggiornamento del 30 luglio 1997: Ristampa integrale (decorrenza gennaio 1998).

8° Aggiornamento del 24 luglio 1998: Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 8, da 11 a 16, 19 e 20, da 25 a 28, 33 e 34; Schemi di segnalazione, pagg. da 23 a 30, da 37 a 40; Sezione III, pagg. 1.1 e 1.2, 1.7 e 1.8; Sezione V, pagg. da 5.1 a 5.3, 7.3 e 7.4, 8.7 e 8.8, da 10.5 a 10.8; Sezione VI, pagg. da 1 a 6; Sezione VII, pagg. 3 e 4; Allegati, pagg. 1.7 e 1.8, 4.1 e 4.2; decorrenza gennaio 1999).

9° Aggiornamento del 6 agosto 1999: Segnalazioni di vigilanza degli agenti di cambio che detengono valori della clientela (Indice, pagg. da 1 a 4; Avvertenze generali, pagg. da 34 a 37; Agenti di cambio, pagg. da 1 a 10. Decorrenza gennaio 2000).

10° Aggiornamento del 25 maggio 2000: Attività di gestione di patrimoni svolta con delega a terzi ovvero su delega di terzi (Indice, pagg. da 1 a 3; Avvertenze generali, pagg. 7, da 35 a 39; Schemi di segnalazione, pagg. 7 e 8, da 24 a 48; Sezione II, pagg. II.1.1, II.1.3, II.2.1, II.2.3, II.3.5; Sez. V, pag. V.8.5; Sezione VI, pagg. VI.1, VI.2, VI.8; Sezione VII, pagg. da VII.1 a VII.18).

11° Aggiornamento del 29 novembre 2001: Passaggio all'euro (Indice, pag. 3, Avvertenze generali, pagg. 11 e 15; Sezione III, pag. 1.2; Sezione V, pag. 5.2; abrogazione Allegati pagg. da 1.1 a 6.2; decorrenza 1° gennaio 2002).

12° Aggiornamento del 25 febbraio 2002: Ristampa integrale della "Parte prima".

13° Aggiornamento del 15 maggio 2007: Ristampa integrale della "Parte prima".

14° Aggiornamento del 16 dicembre 2009: Modifiche alle segnalazioni delle SIM (Avvertenze Generali, Schemi, Sezione I – Sottosez. 1 e 2, Sezione II, Sezione IV, Sezione V e Sezione VI).

15° Aggiornamento del 24 settembre 2010: Segnalazioni di vigilanza dei gruppi di SIM. Ristampa integrale.

16° Aggiornamento del 3 marzo 2011: Segnalazioni di vigilanza SIM, Parte prima, Sezione IV, pagg. da IV.2 a IV.13, IV.15; Parte prima, Sezione V, pagg. V.7.2, V.8.4, V.9.2, V.9.8, V.9.10. Segnalazioni di vigilanza dei gruppi di SIM, Parte seconda, Sezione III, pag. III.3; Parte seconda, Sezione IV, pagg. IV.1.2 e IV.1.3, IV.2.3.

17° Aggiornamento del 28 dicembre 2011: Avvertenze generali pag. 4; Segnalazioni di vigilanza SIM, Parte prima, Sezione V, pagg. V.3.2, da V.3.4 a V.3.10; da V.4.3 a V.4.5; da V.9.2 a V.9.3; V.9.15; da V.13.5 a V.13.6; Parte seconda, Sez. IV pagg. IV.1.3; da IV.2.2 a IV.2.4.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

AVVERTENZE GENERALI

1. DESTINATARI

Le disposizioni contenute nella presente Circolare si applicano:

- alle società di intermediazione mobiliare (“SIM”) iscritte nell’albo di cui all’art. 20 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”);
- ai gruppi di SIM iscritti nell’albo di cui al Titolo IV, capitolo 2 (“Albo dei gruppi di SIM”) del “Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007 e alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dai gruppi stessi ⁽¹⁾ in misura pari o superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ⁽²⁾;
- agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all’art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

¹ Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

² Nella presente Circolare, le percentuali di partecipazione si intendono riferite, ove non diversamente specificato, ai diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

2. REGOLE GENERALI DI COMPILAZIONE

La presente Circolare, organizzata in tre parti, contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche e prudenziali su base individuale delle SIM e degli agenti di cambio nonché su base consolidata dei gruppi di SIM.

Nella Parte Prima vengono fornite le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni individuali delle SIM, nella Parte Seconda quelle relative alle segnalazioni consolidate dei gruppi di SIM, nella Parte Terza quelle relative alle segnalazioni individuali degli agenti di cambio.

In assenza di specifiche istruzioni:

- le segnalazioni di cui alla Parte Prima, sezioni I, II e III, e alla Parte Seconda, sezioni I e II, sono compilate utilizzando le disposizioni relative al bilancio emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. "Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 - Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM), come modificato dal Regolamento del 16 dicembre 2009");
- le segnalazioni di cui alla Parte Prima, sezioni IV e V, e alla Parte Seconda, sezioni III e IV, sono compilate utilizzando le disposizioni del "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007.

Ove non diversamente indicato, tutte le informazioni devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) della segnalazione.

La significatività dei dati presuppone che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale.

Tutte le segnalazioni, anche quando non assumono la veste di situazioni contabili, devono essere raccordabili con le rilevazioni analitico-sistematiche aziendali.

I quesiti sulle istruzioni contenute nella presente Circolare vanno posti alla Banca d'Italia - Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza – Via Nazionale, 91 -00184 Roma.

I quesiti relativi all'invio e al trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

3. SEGNALAZIONI INDIVIDUALI

3.1. Struttura delle segnalazioni

La segnalazione individuale si compone delle seguenti sezioni (¹):

- Sezione I - Dati patrimoniali;
- Sezione II - Dati di conto economico e altre informazioni;
- Sezione III - Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine;
- Sezione IV - Patrimonio di vigilanza;
- Sezione V - Coefficienti patrimoniali;
- Sezione VI - Segnalazioni statistiche.

3.2. Responsabilità delle segnalazioni

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, le società trasmettono alla Banca d'Italia una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato B. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I soggetti segnalanti devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

¹ Negli schemi di segnalazione, presenti all'interno della Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" del 22.11.1991, sono specificati gli attributi informativi in base ai quali occorre dettagliare i dati relativi a ciascuna voce.

3.3. Obblighi di segnalazione

Gli obblighi segnaletici a carico delle SIM sono differenziati a seconda del tipo di attività esercitate dalle società stesse. In particolare:

1. Le SIM che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia, anche insieme ad altre attività, redigono:
 - con periodicità mensile, le sezioni III, IV e V;
 - con periodicità trimestrale, le sezioni I e VI ⁽¹⁾;
 - con periodicità semestrale, la sezione II.

2. Le SIM che esercitano le attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, anche insieme ad altre attività (diverse da quelle di cui al punto 1), redigono ⁽²⁾:
 - con periodicità trimestrale, le sezioni I, IV, V e VI ⁽³⁾;
 - con periodicità semestrale, la sezione II.

3. Le SIM che esercitano unicamente l'attività di consulenza e/o di raccolta ordini (senza detenzione, neanche in via temporanea, di disponibilità liquide o di strumenti finanziari di pertinenza della clientela) redigono ⁽⁴⁾:
 - con periodicità trimestrale, le sezioni I, IV e VI ⁽⁵⁾;
 - con periodicità semestrale, la sezione II.

4. Le SIM la cui operatività non rientra tra quelle di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 redigono ⁽⁶⁾:
 - con periodicità trimestrale, le sezioni I, IV, V (limitatamente alle sottosezioni 6, 8, 11 e 13) e VI ⁽⁷⁾;
 - con periodicità semestrale, la sezione II.

¹ I dati della Sezione VI devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

² La Sezione III non va prodotta.

³ I dati della Sezione VI devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

⁴ Le Sezioni III e V non vanno prodotte.

⁵ I dati della Sezione VI devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

⁶ La Sezione III non va prodotta.

⁷ I dati della Sezione VI devono essere tuttavia riferiti a ciascun mese del trimestre.

Avvertenze generali

Nella tabella di seguito indicata è riepilogato il quadro degli obblighi segnaletici e delle relative periodicità.

Sezione	I	II	III	IV	V	VI
Tipo servizi autorizzati						
1. Negoziazione conto proprio e/o collocamento con garanzia	Trim	Sem	Mens	Mens	Mens	Trim *
2. Gestioni di sistemi multilaterali di negoziazione	Trim	Sem	-	Trim	Trim	Trim *
3. Consulenza e/o raccolta ordini	Trim	Sem	-	Trim	-	Trim *
4. Altre attività	Trim	Sem	-	Trim	Trim	Trim *

* La segnalazione è effettuata trimestralmente, ma deve contenere i dati riferiti a ciascun mese del trimestre.

Circa i termini e le modalità di trasmissione delle segnalazioni si osservano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.4.

Per le SIM neocostituite l'obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza decorre a partire dal mese o dal trimestre in cui l'intermediario inizia l'operatività di una o più delle attività per le quali è stato autorizzato. A tal fine l'intermediario medesimo comunica alla Banca d'Italia, con un congruo preavviso, la data di inizio di ciascuna delle attività autorizzate, compilando lo schema di comunicazione di cui all'allegato A ⁽¹⁾.

Le SIM costituite a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504 bis, 2° comma, del codice civile.

Le SIM sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, a far tempo dall'avvio della procedura e anche con riguardo alle segnalazioni riferite a date pregresse e non ancora inviate, sono tenute ad applicare le seguenti regole:

- con riferimento alla sezione I "Dati patrimoniali" si astengono dall'inviare la sottosezione 3 "Altre informazioni"; relativamente alle altre sottosezioni, le attività e le passività aziendali non formano oggetto di valutazione;
- non sono tenute alla compilazione della Sezione II "Dati di conto economico e altre informazioni" ⁽²⁾ e della Sezione IV "Patrimonio di vigilanza";

¹ Il modulo deve essere inviato all'Unità organizzativa della Banca d'Italia responsabile della vigilanza sull'intermediario (Filiale territorialmente competente ovvero Amministrazione Centrale - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Servizio Supervisione Gruppi bancari - via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

² In particolare, non vanno trasmessi i dati riferiti al primo semestre anche quando il provvedimento di amministrazione straordinaria sia assunto nel periodo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e il loro termine di invio.

Avvertenze generali

- continuano a segnalare i dati contenuti nella Sezione III “Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine”, nella Sezione V “Coefficienti patrimoniali” (ad eccezione dei grandi rischi che non vanno prodotti) nonché nella Sezione VI “Segnalazioni statistiche”.

Resta ferma la possibilità di chiedere alla competente Divisione Situazioni Straordinarie del Servizio Rapporti Esterni e Affari di Vigilanza specifiche misure di esonero, debitamente motivate, in relazione ad oggettive difficoltà nella produzione e nell’asseveramento dei dati.

Una volta ripresa la gestione ordinaria torna ad applicarsi l’ordinario regime segnaletico. In particolare i dati prudenziali ⁽¹⁾ devono essere aggiornati con la prima segnalazione prudenziale successiva all’approvazione del bilancio di chiusura dell’amministrazione straordinaria, tenendo anche conto dei risultati economici ivi riportati. A partire da tale segnalazione, anche i dati prudenziali sul patrimonio di vigilanza e sui grandi rischi vanno determinati nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite nel “Regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007 e nella presente Circolare.

Le SIM in liquidazione volontaria sono esonerate dalla produzione delle segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene disposta la revoca delle autorizzazioni alla prestazione dei servizi di investimento.

Le SIM sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 57 del TUF.

¹ Inclusi il patrimonio di vigilanza e i grandi rischi.

Avvertenze generali

3.4. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini di invio delle segnalazioni sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di trasmissione
SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI:	
31 marzo anno T	25 aprile anno T
30 giugno anno T	25 agosto anno T
30 settembre anno T	25 ottobre anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI:	
semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T	25 agosto anno T
esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE III – STRUMENTI FINANZIARI IN PORTAFOGLIO E PRONTI CONTRO TERMINE:	
ultimo giorno di calendario del mese di riferimento	giorno 25 del mese successivo
SEZIONE IV - PATRIMONIO DI VIGILANZA:	
ultimo giorno di calendario del mese di riferimento	giorno 25 del mese successivo ⁽¹⁾
SEZIONE V - COEFFICIENTI PATRIMONIALI:	
ultimo giorno di calendario del mese di riferimento	giorno 25 del mese successivo ⁽²⁾
SEZIONE VI - SEGNALAZIONI STATISTICHE:	
mesi di gennaio, febbraio e marzo anno T	25 aprile anno T
mesi di aprile, maggio e giugno anno T	25 luglio anno T
mesi di luglio, agosto e settembre anno T	25 ottobre anno T
mesi di ottobre, novembre e dicembre anno T	25 gennaio anno T+1

Gli enti segnalanti che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre dovranno inviare le segnalazioni di cui alle sezioni I e II con riferimento all'anno solare e non all'esercizio sociale.

Per tutti gli errori ed omissioni accertati d'iniziativa ovvero a seguito di comunicazione della Banca d'Italia, le SIM sono tenute a produrre con la massima tempestività le dovute segnalazioni di rettifica, secondo le modalità stabilite nella Circolare 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" del 22 novembre 1991.

¹ Per gli enti che redigono tale sezione a cadenza trimestrale (cfr. paragrafo 4) i termini di trasmissione sono: 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio dell'anno successivo.

² Per gli enti che redigono tale sezione a cadenza trimestrale (cfr. paragrafo 4) i termini di trasmissione sono: 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio dell'anno successivo.

3.5. Dati di bilancio

Ai fini della compilazione della sezione I “Dati patrimoniali” e della sezione II “Dati di conto economico e altre informazioni” della Parte Prima, le segnalazioni relative al primo semestre e all’intero esercizio contengono anche il risultato economico conseguito, rispettivamente, nel semestre e nell’intero esercizio.

Ai fini del calcolo del risultato economico del periodo, gli amministratori procedono, tra l’altro, alla valutazione delle attività aziendali in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Le valutazioni sono effettuate secondo i medesimi criteri di bilancio.

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio) sono tempestivamente comunicate alla Banca d’Italia secondo le modalità richiamate al precedente paragrafo 3.4.

Nel caso di operazioni di fusione, le singole voci di costo e di ricavo dovranno includere, convenzionalmente, i dati relativi alle società oggetto dell’operazione a partire dal 1° gennaio dell’esercizio in cui essa avviene (¹).

Per gli enti il cui esercizio sociale si chiude in data diversa dal 31 dicembre, le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

3.6. Attività per conto terzi

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non figurano tra i dati patrimoniali dell’ente segnalante.

Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di terzi depositati presso l’ente segnalante, anche se da quest’ultimo depositati presso altri depositari, devono essere indicati nella sezione I, sottosezione 5.

¹ Ovvero, a partire dal primo giorno del primo mese dell’esercizio, se diverso da gennaio.

4. SEGNALAZIONI CONSOLIDATE

4.1. Struttura delle segnalazioni

La segnalazione consolidata si compone delle seguenti sezioni (¹):

- Sezione I - Dati patrimoniali;
- Sezione II - Dati di conto economico e altre informazioni;
- Sezione III - Patrimonio di vigilanza consolidato;
- Sezione IV - Coefficienti patrimoniali consolidati;
- Sezione V - Segnalazioni statistiche.

4.2 Responsabilità delle segnalazioni

La società capogruppo è diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Essa dirama ai componenti del gruppo di SIM le istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza e ne assicura la corretta applicazione.

Le società e gli enti controllati appartenenti al gruppo di SIM e quelli partecipati in misura non inferiore al 20 per cento dal gruppo stesso forniscono alla capogruppo le informazioni necessarie per il consolidamento.

La capogruppo segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti controllati (bancari, finanziari e strumentali) o partecipati. In particolare, la capogruppo deve comunicare all'Organo di Vigilanza tutte le situazioni in cui siano frapposti, da parte dei soggetti esteri sottoposti al consolidamento, impedimenti od ostacoli alla circolazione delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata. Ciò anche allo scopo di consentire alla Banca d'Italia l'adozione, nelle sedi competenti, degli opportuni interventi sul piano internazionale.

I soggetti controllati o partecipati forniscono alla capogruppo i dati e le informazioni necessari per l'esercizio della vigilanza informativa consolidata.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni consolidate e per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali - ciascuno per quanto di propria competenza - della capogruppo e delle società appartenenti al gruppo o da esso partecipate in misura pari o superiore al 20 per cento.

Particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e con i dati forniti dalle partecipate.

¹ Negli schemi di segnalazione, presenti all'interno della Circolare 154 del 22.11.1991, sono specificati gli attributi informativi in base ai quali occorre dettagliare i dati relativi a ciascuna voce.

Avvertenze generali

Le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una comunicazione, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato C, sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione (o organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale, dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile della medesima capogruppo. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I soggetti segnalanti devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

4.3 Obblighi di segnalazione

Le società capogruppo di gruppi di SIM, con riferimento alla Parte Seconda della presente Circolare, sono tenute a trasmettere (¹):

- con periodicità semestrale le sezioni I, II e V;
- con periodicità trimestrale le sezioni III e IV.

4.4 Area di consolidamento

Il perimetro di consolidamento valido ai fini delle sezioni I e II delle segnalazioni consolidate include:

- a) le società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo di SIM;
- b) le società bancarie, finanziarie e strumentali, partecipate dal gruppo di SIM, controllate congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- c) le società, diverse da quelle indicate ai punti precedenti, partecipate dal gruppo di SIM, che sono controllate in modo esclusivo, controllate in modo congiunto o sottoposte a influenza notevole secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Comunità Europea.

Qualora l'area del consolidamento rilevante ai fini della compilazione delle Sezioni I e II sia più ampia di quella valida per il patrimonio di vigilanza consolidato e per i coefficienti patrimoniali consolidati, per il calcolo di quest'ultimi aggregati prudenziali occorre fare riferimento ai soli dati riferiti alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al

¹ Le capogruppo che abbiano effettuato la richiesta di esonero dalla vigilanza consolidata ai sensi del "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007 – Titolo IV, capitolo 4 non producono le segnalazioni di cui alle sezioni III e IV, a partire dal trimestre in cui la Banca d'Italia ha dato esito positivo alla richiesta.

Avvertenze generali

gruppo di SIM ⁽¹⁾. Tali dati devono includere anche i rapporti attivi e passivi (in bilancio e “fuori bilancio”), di stato patrimoniale e di conto economico, verso le altre società incluse nel consolidamento del bilancio che hanno formato oggetto di elisione.

4.5 Metodi di consolidamento

Ai fini delle segnalazioni della Parte Seconda, sezioni I e II si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo integrale, alle società appartenenti al gruppo di SIM di cui al punto a) del precedente paragrafo;
- il metodo proporzionale alle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate congiuntamente di cui al punto b) del precedente paragrafo;
- i metodi previsti dagli IAS/IFRS alle altre società di cui al punto c) del precedente paragrafo.

Ai fini delle segnalazioni della Parte Seconda, sezioni III e IV si applicano i metodi di consolidamento previsti dal “Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007.

Per ciò che concerne la sezione V si fa rinvio a quanto indicato nelle “disposizioni di carattere generale” contenute nella sezione in questione.

Qualora con riferimento alle SIM e alle società finanziarie partecipate dal gruppo di SIM si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali enti al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

Dall'applicazione dei suddetti metodi (integrale, proporzionale e del patrimonio netto) possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti inferiore - alla data di riferimento della segnalazione - al più basso dei due importi di seguito indicati:

1. 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della SIM o società finanziaria capogruppo;
2. 10 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando le partecipazioni anzidette nel loro insieme superino di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

Qualora l'esercizio dell'anzidetta facoltà di esclusione comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate, la capogruppo deve comunicare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, ovvero all'Amministrazione Centrale –Servizio Supervi-

¹ A tali fini nella nozione di “gruppo di SIM” rientrano, convenzionalmente, anche le società bancarie finanziarie e strumentali partecipate in misura pari o superiore al 20 per cento e controllate dal gruppo di SIM congiuntamente con altri soci e in base ad accordi contrattuali con gli stessi.

Avvertenze generali

sione Intermediari Specializzati (¹), nonché al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche – via Nazionale 91, 00184 Roma - che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

La comunicazione, che va sottoscritta dal soggetto abilitato in base al sistema interno di deleghe a rappresentare l'azienda in materia di segnalazioni di vigilanza, deve essere effettuata entro 1 mese dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Essa vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di esclusione sono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, l'azienda deve comunicare entro 1 mese dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.

Si precisa che il rispetto delle suddette soglie dimensionali va verificato solo due volte l'anno, con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno. Tale verifica vale anche per le segnalazioni prudenziali (Sezioni III "Patrimonio di vigilanza consolidato" e IV "Coefficienti patrimoniali consolidati") su base consolidata riferite, rispettivamente, ai successivi mesi di marzo e di settembre.

¹ A seconda che il gruppo sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

Avvertenze generali

4.6 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini entro i quali le segnalazioni sono trasmesse sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione	Termine ultimo di trasmissione
SEZIONE I - DATI PATRIMONIALI:	
30 giugno anno T	25 agosto anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE II - DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI:	
semestre dal 1° gennaio al 30 giugno anno T	25 agosto anno T
esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE III - PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO:	
31 marzo anno T	25 maggio anno T
30 giugno anno T	25 agosto anno T
30 settembre anno T	25 novembre anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE IV - COEFFICIENTI PATRIMONIALI CONSOLIDATI:	
31 marzo anno T	25 maggio anno T
30 giugno anno T	25 agosto anno T
30 settembre anno T	25 novembre anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1
SEZIONE V – SEGNALAZIONI STATISTICHE:	
30 giugno anno T	25 agosto anno T
31 dicembre anno T	25 febbraio anno T+1

Per gli enti il cui esercizio sociale si chiude in data diversa dal 31 dicembre, le presenti disposizioni si applicano con riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

5. SEGNALAZIONI DEGLI AGENTI DI CAMBIO

5.1 Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni

I termini entro i quali sono trasmesse le segnalazioni sono i seguenti:

- entro il 25 aprile, per i dati riferiti al 31 marzo;
- entro il 25 luglio, per quelli al 30 giugno;
- entro il 25 ottobre, per quelli al 30 settembre;
- entro il 25 gennaio dell'anno successivo, per quelli al 31 dicembre.

Ove il termine ultimo per l'invio cada di giorno festivo, il termine medesimo è spostato al primo giorno lavorativo successivo.

6. VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI

Fatta eccezione per le informazioni che prevedono l'indicazione di ammontari espressi in unità (es. numero dipendenti, numero sedi, ecc.), i dati oggetto di segnalazione vanno espressi in unità di euro.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro, utilizzando, di norma, il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

7. ESPOSIZIONI DETERIORATE

Sofferenze

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (titoli, derivati, finanziamenti etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.

Incagli

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (titoli, derivati, finanziamenti etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

Tra le esposizioni incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo. Tra le esposizioni incagliate vanno in

Avvertenze generali

ogni caso incluse (c.d. “incagli oggettivi”) le esposizioni per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni (¹):

- i. siano scadute in via continuativa da oltre 270 giorni;
- ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente) verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito. Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le “Esposizioni scadute”.

Esposizioni ristrutturate

Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (titoli, derivati, finanziamenti etc.) per le quali un intermediario (o un pool di intermediari e/o banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” e alla presenza di una “perdita” si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in bonis” o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito relativo al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di intermediari e/o banche.

Non si configurano come “ristrutturazioni” quegli accordi - raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari e/o banche creditrici – grazie ai quali le esposizioni esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute” ovvero fra gli “incagli oggettivi”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le esposizioni oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

La sussistenza della “perdita” – nel caso di ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute da oltre 90 giorni (ma inferiori o uguali a 180 giorni) da parte di un singolo intermediario ovvero di un pool di intermediari e/o banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di

¹ Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

Avvertenze generali

cassa attesi dall'operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari e/o banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate.

Le esposizioni ristrutturate devono essere rilevate come tali fino al momento dell'estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. L'intermediario può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, l'intermediario è tenuto, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l'intera esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore. L'inadempienza rileva quando supera il normale periodo di grazia previsto per le operazioni della specie dalla prassi (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturata ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l'intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di esposizioni incagliate, effettuate senza intento liquidatorio, l'intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata.

Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di esposizioni incagliate l'intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate "in bonis" o scadute va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore.

Esposizioni scadute

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato.

Avvertenze generali

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione ⁽¹⁾.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) gli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili".

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata ⁽²⁾ il carattere continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90giorni ⁽³⁾.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va riportata in bonis.

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina prudenziale, le esposizioni scadute possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

- "**Intermediari IRB**": gli intermediari *IRB*, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio "esposizioni creditizie al dettaglio" - se assoggettate alla metodologia basata sui rating interni - possono applicare la nozione di "esposizione scaduta" a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della con-

¹ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

² Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

³ Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

Avvertenze generali

tinuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto).

- **“Intermediari standardizzati”**: gli intermediari standardizzati, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico”, possono applicare la nozione di esposizione scaduta a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta qualunque sia l'ammontare scaduto).

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute “deteriorate”, il termine da considerare per il relativo calcolo è pari a 90 ovvero a 180 giorni secondo le regole previste dal “Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007.

* * *

Si definiscono esposizioni “deteriorate” le esposizioni che ricadono nelle categorie delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate o delle esposizioni scadute.

GLOSSARIO

BANCHE

Le banche di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del T.U. (d. lgs. n. 385/93). Le banche estere sono rappresentate dagli organismi che siano stati autorizzati dalle pertinenti Autorità di vigilanza a esercitare l'attività bancaria come definita dall'art. 10, comma 1, del T.U. (d. lgs. n. 385/93). In particolare, per le banche comunitarie si fa riferimento all'elenco di cui all'art.3 del Regolamento della Banca Centrale Europea n.2423 del 22 novembre 2001 pubblicato dalla medesima BCE (lista delle Istituzioni Finanziarie Monetarie).

Ai fini della classificazione fra le banche di enti esteri non ancora censiti come tali, gli intermediari segnalanti sono tenuti a trasmettere la richiesta di riconoscimento della qualifica bancaria alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi di richiesta relativa a soggetti diversi da banche comunitarie comprese nell'anzidetto elenco della BCE ovvero da aziende extracomunitarie censite nel *Bankers' Almanac* ⁽¹⁾, gli intermediari segnalanti devono produrre copia della licenza bancaria ottenuta dal corrispondente estero oppure attestazione della competente autorità di vigilanza dalla quale risulti il rilascio dell'autorizzazione; devono altresì fornire idonea documentazione in cui sia data indicazione delle tipologie di operazioni consentite. Ove necessario, tutta la documentazione deve essere corredata dalla sua traduzione in lingua italiana, inglese o francese.

Sono assimilati alle banche gli organismi internazionali a carattere bancario assoggettati a ponderazione nulla secondo la vigente disciplina prudenziale (Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

CAPOGRUPPO

La capogruppo di un gruppo di SIM come definita nel "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM" del 24 ottobre 2007 (Titolo IV, Capitolo I, par. 3).

GRUPPO

L'insieme delle società incluse nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato redatto secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. "Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 - Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM), come modificato da Regolamento del 16 dicembre 2009").

Avvertenze generali

GRUPPO DI SIM

Il gruppo di SIM come definito nel “Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM” del 24 ottobre 2007 (Titolo IV, Capitolo I, par. 3).

INTERMEDIARI IRB

Gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni.

INTERMEDIARI STANDARDIZZATI

Gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata.

OICR

Gli organismi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera m) del TUF.

ORGANISMI INTERNAZIONALI

Si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco di Organismi Internazionali:

- Fondo Monetario Arabo;
- Commissione delle Comunità Europee;
- Banca Internazionale per la Cooperazione Economica;
- Associazione Internazionale per lo Sviluppo;
- Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo;
- Banca Internazionale di Investimenti;
- Fondo Monetario Internazionale;
- Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

Sono esclusi gli Organismi Internazionali a carattere bancario assimilati alle banche.

PAESI DELLA “ZONA A” ⁽¹⁾

Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia,

¹ Sotto la condizione che non abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi 5 anni.

Avvertenze generali

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

PAESI DELLA “ZONA B”

I paesi non rientranti nella “zona A”.

UEM

L’Unione Economica e Monetaria.

MODULO DI COMUNICAZIONE INIZIO E FINE OPERATIVITÀ

Denominazione società:

Codice fiscale:

Codice ABI:

TIPO SERVIZI AUTORIZZATI	DATA INIZIO/FINE OPERATIVITÀ (GIORNO, MESE, ANNO)	INIZIO (1)	FINE (1)
1) Negoziazione per conto proprio		
2) Esecuzione ordini per conto terzi		
3) Sottocrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente		
4) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente		
5) Gestione di portafogli		
6) Ricezione e trasmissione di ordini		
7) Consulenza in materia di investimenti		
8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione		

(data)

(il legale rappresentante)

(1) Barrare la casella d'interesse

Allegato B

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia _____
(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
(oppure) Servizio Supervisione Gruppi Bancari

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione _____
Il presidente del collegio sindacale _____
Il direttore generale _____

¹ A seconda che la SIM sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

Avvertenze generali

Il dirigente preposto/capo contabile (¹) _____

¹ Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni (ad esempio, nel caso in cui alla capogruppo siano rimessi i servizi relativi alla produzione dei dati di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza delle società appartenenti al gruppo di SIM). In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia _____
(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati

(denominazione della società)

(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa capogruppo trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché su quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali di questo ente, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e delle sue componenti.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché con i dati forniti dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica per i responsabili aziendali di questo ente.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione (o altro organo equipollente) di questa capogruppo.

(data)

(timbro della società)

¹ A seconda che il gruppo sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

Avvertenze generali

Il presidente del consiglio di amministrazione _____
Il presidente del collegio sindacale _____
Il direttore generale _____
Il dirigente preposto/capo contabile ⁽¹⁾ _____

¹ Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile.

Sezione V – COEFFICIENTI PATRIMONIALI

Sezione V – COEFFICIENTI PATRIMONIALI

Premessa

Nella quantificazione delle attività di rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali si deve considerare l'impatto dei filtri prudenziali sul patrimonio di vigilanza, al fine di assicurare coerenza tra numeratore e denominatore dei coefficienti. In tale ottica, ad esempio, le plus/minusvalenze da fair value contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza.

Le SIM che utilizzano modelli interni per la misurazione dei rischi operativi, di mercato, di credito e controparte, redigono le segnalazioni secondo quanto previsto dalla Circolare 155 del 18 dicembre 1991 e suoi successivi aggiornamenti ⁽¹⁾.

Posizioni in titoli

Le posizioni in titoli possono essere:

- a) creditorie (lunghe) o debitorie (corte) lorde;
- b) compensate;
- c) creditorie o debitorie nette.

Le posizioni creditorie lorde sono costituite dai titoli in portafoglio, dai titoli da ricevere per operazioni da regolare e dalle altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici.

Le posizioni debitorie lorde sono costituite dai titoli da consegnare per operazioni non regolate e dalle altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici.

Le posizioni compensate sono costituite dal minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria.

Le posizioni creditorie o debitorie nette sono quelle che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde.

Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonché le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

¹ In particolare per il rischio operativo (TSA e AMA) si veda la sezione 9, per il rischio di mercato (VAR) la sezione 7, per il rischio di credito (IRB) e controparte (EPE) la sezione 3.

Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non è consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.

Le posizioni derivanti da operazioni “fuori bilancio” su titoli (opzioni su titoli, futures su titoli reali, compravendita a termine di titoli) sono considerate come posizioni nei titoli sottostanti e, quindi, possono andare a compensare quelle nei titoli medesimi.

Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell’ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati – al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale – per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- giorno di chiusura del collocamento 100 per cento
- 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 90 per cento
- 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 75 per cento
- 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 50 per cento
- 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 25 per cento
- dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l’intero importo.

Il giorno di chiusura del collocamento è, ai fini che qui interessano, il giorno in cui l’intermediario, a fronte dell’impegno generale ad assumere i titoli oggetto del collocamento eventualmente non collocati, determina con certezza l’ammontare esatto dei titoli che devono da esso essere acquistati o sottoscritti ad un prezzo determinato. In altri termini, il giorno in parola è il primo giorno, successivo al lasso temporale riconosciuto ai risparmiatori per sottoscrivere i titoli, nel quale l’intermediario viene a conoscenza dell’ammontare dei titoli da acquisire. Pertanto, ai fini che qui rilevano, è ininfluenza il momento, che può essere successivo, del regolamento (scambio titoli contro denaro) dell’operazione di assunzione degli strumenti finanziari da parte dell’intermediario.

Per impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale, si intendono i contratti in base ai quali un terzo si sia assunto l’impegno ad acquistare o a sottoscrivere tutti o parte dei titoli che vengono assunti dall’intermediario. Per esempio, nel caso di aumenti di capitale, l’intermediario sottoscrive i titoli e, a fronte di tale impegno, ottiene da altra impresa del proprio gruppo l’impegno ad acquistare, ad un prezzo precisato, parte dei titoli medesimi. Tale impegno deve risultare da un atto scritto e costituire una obbligazione giuridicamente rilevante.

Per quanto concerne le posizioni nette risultanti dalla combinazione di più posizioni composte da categorie diverse di valori mobiliari, ai soli fini dell’attributo “Categoria valori mobiliari” da segnalare nelle sottosezioni 1, 2 e 4, occorre applicare i seguenti criteri convenzionali:

- 1) si procede in primo luogo a compensare le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima tipologia di contratti;
- 2) se dopo aver operato la compensazione prevista al punto 1) sussistono all’interno della categoria degli strumenti derivati posizioni di segno opposto, si procede alla loro com-

penso attribuendo il residuo alla tipologia di strumenti che presenta il maggior valore assoluto;

- 3) se dopo aver operato la compensazione prevista al punto 2) sussistono posizioni di segno opposto nelle due categorie “contratti derivati” e “titoli”, si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggior valore assoluto.

Criteria di valutazione delle attività

I titoli di debito e di capitale quotati sono valutati al valore di mercato.

Si considerano quotati i valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali, sono considerati quotati anche i titoli per i quali sia prevista l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato in tempi molto ristretti.

I titoli di debito e di capitale non quotati in mercati regolamentati sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell'andamento dei tassi di interesse.

Le opzioni e i warrant sono valutati ad un valore pari a “delta” volte quello del valore di mercato (ovvero del presumibile valore di realizzo) dell'attività sottostante o del valore nominale del capitale di riferimento. Il coefficiente “delta” esprime la relazione tra la variazione del prezzo dell'opzione e la variazione del prezzo (o del livello corrente) dell'attività sottostante.

Per le metodologie di base maggiormente diffuse per il calcolo del coefficiente “delta” si vedano le Istruzioni di Vigilanza. Gli intermediari possono tuttavia utilizzare metodologie alternative, salvo preventiva comunicazione delle stesse alla Banca d'Italia.

I futures sono valutati ad un valore pari al prodotto tra il prezzo di mercato del contratto alla data della segnalazione e il valore nominale o il capitale di riferimento dello stesso. Il risultato deve essere moltiplicato per il coefficiente “delta” nel caso di options su futures.

I Fras e gli Interest rate swaps sono valutati ad un valore pari al valore nominale del capitale di riferimento.

Data di riferimento delle operazioni

Si ricorda che il calcolo delle coperture patrimoniali deve essere effettuato facendo riferimento alle posizioni in titoli comprensive delle operazioni non regolate alla data di riferimento della segnalazione.

Gestioni patrimoniali garantite

Nelle gestioni patrimoniali l'impegno verso una controparte alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo equivale all'emissione di un'opzione put a favore della controparte, che ha come sottostante gli strumenti finanziari della gestione e come prezzo d'esercizio un valore pari all'importo garantito. Pertanto, l'intermediario che assume l'impegno è tenuto a rilevare un'opzione put emessa. Quest'ultima va classificata nel portafoglio di negoziazione, in quanto – sebbene l'opzione duri sino alla chiusura del servizio di gestione patrimoniale cui essa è collegata - le attività sottostanti devono formare oggetto di gestione dinamica e vanno sottoposte a "turnover".

Ai fini dell'assolvimento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, si precisa che le singole attività sottostanti devono essere sottoposte, in funzione della loro natura, ai requisiti relativi a titoli di debito, titoli di capitale o quote di OICR. Tuttavia, qualora l'ente segnalante - a fini gestionali interni - non proceda alla scomposizione analitica delle attività che compongono la gestione ma trattino quest'ultima come un unico insieme, anche a fini prudenziali la gestione può essere trattata come un'attività sintetica.

Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da titoli di debito: a) la durata residua dell'attività sintetica è convenzionalmente pari alla duration modificata del complesso dei titoli di debito che compongono la gestione; b) la ponderazione per il rischio specifico dell'attività sintetica è quella della tipologia di titoli di debito più rischiosa prevista dal contratto di gestione patrimoniale.

Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da titoli di capitale, essa può essere sinteticamente trattata come un titolo di capitale quotato solo se il contratto di gestione patrimoniale preveda d'investire unicamente in titoli di capitale quotati in mercati ufficiali oppure in contratti derivati su indici di Borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardino indici ampiamente diversificati. In caso contrario, la gestione va sinteticamente trattata come un titolo di capitale non quotato.

Nel caso di gestioni di tipo misto, l'attività sintetica va ripartita per natura (titolo di debito, titolo di capitale, quote di OICR) proporzionalmente al peso che ciascuna categoria di attività ha all'interno della gestione. Alle frazioni classificate come titoli di debito e di capitale si applicano le menzionate regole convenzionali.

In particolare, per i titoli di debito e di capitale, il "delta equivalent value" va calcolato moltiplicando il valore corrente di ciascun titolo sottostante, ovvero della gestione patrimoniale nel caso in cui non si proceda alla scomposizione analitica delle attività che la compongono per il "delta" dell'intero portafoglio (comprensivo degli eventuali investimenti in quote di OICR). Anche i requisiti patrimoniali per i fattori "gamma" e "vega" devono essere determinati con riferimento a ciascun sottostante, ovvero all'attività sintetica qualora non si proceda alla scomposizione analitica delle attività che compongono la gestione patrimoniale.

Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 1 – Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla scadenza

Sottosezione 1 Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla scadenza

Voce: **44210**

TITOLI DI DEBITO

Ammontare delle posizioni nette, creditorie (lunghe) o debitorie (corte), in titoli di debito.

E' prevista la classificazione per "valuta", "vita residua" e per "categoria valori mobiliari".

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

o
o o

Ai fini della determinazione delle posizioni nette valgono le disposizioni che seguono.

I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

I futures su titoli e tassi di interesse, i "forward rate agreements" (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito danno luogo, per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte valorizzate convenzionalmente ad un uguale importo (metodo della doppia entrata) di cui una relativa all'attività negoziata con durata pari a quella dell'attività stessa, incrementata – per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio – del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l'altra di segno opposto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione. Quest'ultima posizione non è riferita al titolo oggetto del contratto e, pertanto, non può andare a compensare la posizione nel titolo stesso ⁽²⁾, ma può essere compensata con un'analogha posizione di segno contrario in base alle regole previste per la compensazione degli strumenti derivati (cfr. infra).

Secondo il metodo descritto:

- un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:
 - a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
 - b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
- un'operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell'operazione;

² Si ricorda che, nelle segnalazioni, la posizione relativa alla data di regolamento deve essere indicata valorizzando l'apposito codice dell'attributo "categoria valori mobiliari" (cfr. Circolare 154 del 22.11.1991).

- un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:
 - a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
 - b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
- un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito fittizi determina:
 - a) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più la durata del titolo fittizio oggetto del contratto;
 - b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
- la negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina:
 - a) una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi;
 - b) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto;
- l’acquisto (vendita) di una opzione call o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano:
 - a) una posizione creditoria (debitoria) sull’attività sottostante;
 - b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
- le medesime disposizioni relative alle opzioni si applicano anche ai warrants (assimilabile ad un’opzione call) e ai contratti su tassi del tipo “cap” e “floor” (assimilabili ad una serie di opzioni);
- uno swap su tassi di interesse in cui l’ente riceve (paga) un tasso d’interesse variabile e paga (riceve) un tasso d’interesse fisso è equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla prossima data di revisione del tasso e ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Un “debt-equity swap”, che comporta il pagamento (la riscossione) di un certo ammontare basato su di un tasso di interesse convenuto contro la riscossione (il pagamento) di un altro ammontare basato sul movimento del prezzo di un titolo azionario sottostante o di un indice azionario, è equiparato ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo di debito che frutta il tasso di interesse convenuto ed una creditoria (debitoria) di natura azionaria. Quest’ultima posizione non rileva ai fini della determinazione del rischio generico su titoli di debito, ma deve essere computata come posizione creditoria (debitoria) ai fini del rischio di posizione su titoli di capitale (cfr. sottosezione 3).

Gli enti possono compensare le posizioni in strumenti derivati dello stesso tipo, ivi comprese le operazioni “fuori bilancio” aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati, a condizione che ⁽³⁾:

- a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
- b) il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato. Tale condizione si ritiene soddisfatta ove il tasso di riferimento per le posizioni a tasso variabile sia identico ovvero il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca più dello 0,15 per cento su base annua;
- c) la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:
 - cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
 - differiscano per non più di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;
 - differiscano per non più di trenta giorni, se superiori ad un anno.

○
○ ○

Ai fini della ripartizione secondo l’attributo “valuta”, l’ente suddivide le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate.

Ai fini della ripartizione secondo l’attributo “vita residua”, va tenuto presente che:

- a) deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;
- b) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;
- c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;
- d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d’interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto in premessa;
- e) le operazioni “fuori bilancio” su valute danno luogo a posizioni che rilevano ai fini della determinazione della copertura patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito per entrambe le valute interessate. Ad esempio, un acquisto (vendita) a termine di valuta contro un’altra valuta determina una posizione creditoria sulla valuta da ricevere

³ Si ipotizzi, ad esempio, che una SIM l’1/1 abbia acquistato a termine un titolo A con data di regolamento 15/5 e che l’1/2 venda a termine lo stesso titolo A con data di regolamento 20/5. Con riferimento alla segnalazione relativa al 31/3 la SIM compensa sia le posizioni di segno opposto riferite al titolo A sia quelle riferite alla data di regolamento.

e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare, con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

In relazione a ciò, avuto presente che le posizioni in contratti derivati devono essere “tradotte” in posizioni equivalenti su titoli di debito, si possono avere due possibilità:

- 1) contratti derivati sono tradotti in posizioni sui titoli reali sottostanti (ad esempio, opzioni su titoli, futures su titolo reale, compravendite a termine di titoli, ecc.). In tale ipotesi, le posizioni andranno imputate nella serie di fasce appropriata per il titolo in questione. Pertanto, l’acquisto di una opzione CALL su un BTP con cedola 10 per cento darà luogo ad una posizione creditoria che andrà imputata nella serie di fasce di vita per titoli con cedola superiore al 3 per cento. Va da sé che anche la connessa posizione debitoria (metodo della doppia entrata) andrà riportata nella medesima serie di fasce;
- 2) contratti derivati sono tradotti in posizioni su titoli fittizi. In particolare:
 - nel caso di swaps, la posizione a tasso fisso andrà nella serie di fasce appropriata secondo il livello del tasso fisso medesimo, mentre per quella relativa al tasso variabile dovrà sempre essere utilizzata la fascia relativa a cedole superiori al 3 per cento. Quindi, a titolo di esempio, se un contratto di swap prevede uno scambio tra un tasso fisso dell’8 per cento ed uno variabile il cui valore corrente è il 2,5 per cento, entrambe le posizioni andranno inserite nelle fasce per i titoli con cedola maggiore o pari al 3 per cento;
 - nel caso di Fras, entrambe le posizioni andranno nella stessa serie di fasce di vita residua individuata in funzione del livello del tasso fisso. Quindi, a titolo di esempio, se un Fras prevede uno scambio tra un tasso fisso del 2,5 per cento ed uno variabile il cui valore corrente è il 4 per cento, entrambe le posizioni andranno inserite nelle fasce per i titoli con cedola inferiore al 3 per cento.

Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 2 – Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla durata finanziaria

Sottosezione 2 Rischio generico su titoli di debito – metodo basato sulla durata finanziaria

Voce: **44219**

TITOLI DI DEBITO

Ammontare delle posizioni nette, creditorie (lunghe) o debitorie (corte), in titoli di debito.

E' prevista la classificazione per "valuta", "vita residua" e per "categoria valori mobiliari.

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

Il rischio generico su titoli di debito viene calcolato con il metodo della durata finanziaria (*duration*) attraverso il seguente procedimento:

1. Con riferimento a ciascuno strumento finanziario (in bilancio e "fuori bilancio") soggetto al rischio generico su titoli di debito, occorre calcolare la *duration* modificata - che rappresenta la sensibilità del valore corrente dello strumento medesimo a variazioni dei tassi d'interesse di mercato - servendosi della formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r}$$

dove:

$$D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C_t = flusso di cassa al tempo t

m = scadenza finale

2. In base alla relativa *duration* modificata, ciascuno strumento viene classificato nella zona appropriata della Tavola seguente.

Tavola

Zona	Duration modificata	Variazioni ipotizzate di tasso
1	da 0 a 1,0	1,0
2	oltre 1,0 fino a 3,6	0,85
3	oltre 3,6	0,7

4. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla *duration* del titolo moltiplicando il suo valore di mercato per la *duration* modificata e per la relativa variazione presunta del tasso d'interesse riferita alla zona in cui è classificato (cfr. colonna 3 della Tavola).
5. Si determinano infine le posizioni ponderate in base alla *duration*, rispettivamente lunghe e corte, compensate all'interno di ciascuna zona e tra zone diverse seguendo gli stessi criteri indicati con riferimento al metodo basato sulla scadenza.
6. La copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito in base al metodo della *duration* risulta dalla somma dei seguenti elementi:
 - a) 2% della posizione compensata ponderata in base alla *duration* in ciascuna zona;
 - b) 40% delle posizioni compensate ponderate in base alla *duration* tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
 - c) 150% della posizione compensata ponderata in base alla *duration* tra la zona 1 e la zona 3;
 - d) 100% delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla *duration*.

Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 3 – Rischio specifico su titoli di debito

Sottosezione 3 Rischio specifico su titoli di debito

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte. A tali fini, le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione di vigilanza sono calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione. Le posizioni verso cartolarizzazioni e quelle incluse nel sotto portafoglio di negoziazione di correlazione sono trattate in via distinta (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3.5 e 3.6 del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007). Le altre posizioni sono suddivise in categorie omogenee, in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della presenza di garanzie, della eventuale valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue. A ciascuna di queste categorie è attribuito un fattore di ponderazione, secondo quanto disciplinato dal Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007 (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3).

Le SIM che, per la determinazione del rischio specifico su titoli di debito utilizzano la metodologia semplificata, imputano le posizioni nelle relative voci in funzione del fattore di ponderazione a ciascuna di esse attribuito. Le esposizioni verso controparti che presentano un fattore di ponderazione pari al 50% (equivalente al requisito per il rischio specifico del 4% riportato nel Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3, Tavola 1) vengono convenzionalmente segnalate tra i titoli di debito qualificati.

I futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio nonché i Fras.

In proposito si ricorda che:

- un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
- un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
- l'acquisto (vendita) di una opzione call o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano una posizione creditoria (debitoria) sull'attività sottostante. Le medesime disposizioni relative alle opzioni si applicano anche ai warrants (assimilabili ad opzioni call).

Voce: **44252**

TITOLI DI DEBITO 0%

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) in valori emessi o garantiti da soggetti per i quali il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007, al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II prevede ponderazione allo 0%.

Voce: **44255**

TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) in valori mobiliari qualificati, ossia i cui emittenti presentano un fattore di ponderazione per il requisito del rischio specifico pari a 0,25%, 1% o 1,60% in base alla disciplina vigente in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio. In caso di utilizzo della metodologia semplificata, convenzionalmente sono qui ricomprese anche le posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) nei confronti di emittenti il cui fattore di ponderazione risulta pari al 50% (equivalente al fattore di ponderazione per il rischio specifico del 4%).

Non sono inclusi nella presente voce le posizioni segnalate nella voce 44278 (cartolarizzazioni) e nella voce 44279 (sotto portafoglio di negoziazione di correlazione).

E' prevista la classificazione per "vita residua".

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

Le posizioni sono ripartite nelle seguenti fasce di vita residua:

- I) fino a 6 mesi;
- II) da oltre 6 mesi a 24 mesi;
- III) oltre 24 mesi.

Voce: **44257**

TITOLI DI DEBITO AD ALTO RISCHIO

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) i cui emittenti presentano un fattore di ponderazione per il requisito del rischio specifico pari al 12% in base alla disciplina vigente in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio.

Non sono inclusi nella presente voce le posizioni segnalate nella voce 44278 (cartolarizzazioni) e nella voce 44279 (sotto portafoglio di negoziazione di correlazione).

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

Voce: **44277**

ALTRI TITOLI DI DEBITO

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

Posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) in valori diversi da quelli di cui alle voci 44252, 44255 e 44257 e diversi di quelli di cui alle voci 44278 (cartolarizzazioni) e 44279 (sotto portafoglio di negoziazione di correlazione)

Voce: **44278**

CARTOLARIZZAZIONI

Formano oggetto di rilevazione le posizioni creditorie (lunghe) e debitorie (corte) assunte verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione.

Per le sottovoci dalla 02 alla 16 sono segnalate sia le posizioni nette che quelle nette ponderate. Per la sottovoce 18 solamente le posizioni nette ponderate.

Il trattamento prudenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione è allineato a quello utilizzato per le posizioni analoghe detenute nel portafoglio immobilizzato (cfr. Titolo I, Capitolo 7 del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007). I derivati con sottostante un basket di debitori diversi da quelli ricondotti nel portafoglio di negoziazione di correlazione, e che possiedono un rating esterno di un'ECAI riconosciuta sono assimilati a posizioni verso la cartolarizzazione e segnalati nelle presenti voci ⁽⁴⁾.

METODOLOGIA STANDARDIZZATA

- 02** POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 04** POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 06** POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE
- 08** POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE

ALTRE METODOLOGIE

- 10** POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 12** POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 14** POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE
- 16** POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE

⁴ Non rientrano in tale fattispecie le CLN che garantiscono protezione proporzionale sui debitori sottostanti.

TOTALE

18 TOTALE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE E LA RICARTOLARIZZAZIONE

Ai fini della compilazione della presente sottovoce, si precisa che:

- nel caso in cui almeno una delle attività sottostanti sia una posizione verso cartolarizzazione, la SIM utilizza la tipologia sottostante “cartolarizzazioni”;
- nel caso in cui il pool di attività sottostante la cartolarizzazione sia eterogeneo, la SIM considera la tipologia di sottostante più rilevante.

Per le sottovoci dalla 02 alla 08 è prevista la classificazione per “Fattore di ponderazione”. Per le sottovoci dalla 10 alla 16 la classificazione per “Fattore di ponderazione” è prevista solo in caso di utilizzo di metodologia basata sui rating (non nel caso di utilizzo dell’approccio della formula di vigilanza e dell’approccio di valutazione interna). Esclusivamente per la sottovoce 18 è prevista la classificazione per “Tipologia Sottostante”.

Voce: **44279**

SOTTO PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE

Formano oggetto di rilevazione le posizioni che rispettano i criteri di cui al Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 3 (definizione di “portafoglio di negoziazione di correlazione”).

Per tutte le sottovoci sono segnalate sia le posizioni nette che quelle nette ponderate.

I derivati con sottostante un basket di debitori appartenenti a questo sotto portafoglio e aventi un rating esterno di un'ECAI riconosciuta sono assimilati a posizioni verso la cartolarizzazione e segnalati nelle seguenti voci ⁽⁵⁾.

METODOLOGIA STANDARDIZZATA

02 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

04 POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

ALTRE METODOLOGIE

06 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

08 POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI N-TO-DEFAULT

10 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

ALTRE POSIZIONI

14 POSIZIONI LUNGHE

16 POSIZIONI CORTE

⁵ Non rientrano in tale fattispecie le CLN che garantiscono protezione proporzionale sui debitori sottostanti.

Per le sottovoci 02, 04 e da 10 a 16 è prevista la classificazione per “Fattore di ponderazione”. Per le sottovoci 06 e 08 la classificazione per “Fattore di ponderazione” è prevista solo in caso di utilizzo di metodologia basata sui rating (non nel caso di utilizzo dell’approccio della formula di vigilanza e dell’approccio di valutazione interna).

Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 4 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale

Sottosezione 4 Rischio generico e specifico su titoli di capitale

Trattamento dei contratti derivati su indici di borsa

Ai fini della determinazione della copertura patrimoniale per il rischio generico e specifico su titoli di capitale, gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.

Tuttavia, ai soli fini della determinazione della posizione lorda generale per il rischio specifico su titoli di capitale gli enti possono non tenere conto dei contratti derivati su indici azionari, qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Quest'ultima condizione ricorre per gli indici:

- a) che si riferiscono a mercati regolamentati (esclusi gli indici settoriali) il cui listino comprende almeno duecento titoli;
- b) basati sull'intero listino ovvero su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 unità;
- c) al cui valore nessuno dei titoli preso a riferimento concorre con una ponderazione superiore al 10%. Tale soglia è elevabile al 20% ove i primi 5 titoli del paniere cui si riferisce l'indice ordinati secondo il relativo "peso" non ne rappresentino più del 60%.

In alternativa a quanto sopra previsto, gli enti possono fare ricorso all'opzione di cui alle vigenti disposizioni, secondo le quali i contratti derivati su indici di borsa (futures su indici di borsa, opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa) possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. L'ammontare delle posizioni così compensate va segnalato nella voce 4423302.

È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria.

Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

Qualora le SIM scelgano di scomporre i contratti derivati su indici, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate (cfr. Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 2 e 3).

Voce: **44230**

RISCHIO GENERICO

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

Nelle pertinenti sottovoci delle voci 44230 e 44248 va indicato l'ammontare delle posizioni nette in titoli di capitale.

Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento. Sulle operazioni a termine su titoli di capitale non deve essere applicato il metodo della doppia entrata.

L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.

Un "debt-equity swap", che comporta il pagamento (la riscossione) di un certo ammontare basato su di un tasso di interesse convenuto contro la riscossione (il pagamento) di un altro ammontare basato sul movimento del prezzo di un titolo azionario sottostante o di un indice azionario, è equiparato ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo di debito che frutta il tasso di interesse convenuto ed una creditoria (debetoria) di natura azionaria. La prima posizione non rileva ai fini della determinazione del rischio generico su titoli di capitale, ma deve essere computata come posizione debitoria (creditoria) ai fini del rischio di posizione su titoli di debito (cfr. sottosezioni 1, 2 e 3).

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari".

Voce: **44248**

RISCHIO SPECIFICO

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

Per la compilazione della presente voce valgono le istruzioni relative alla voce 44230.

E' prevista la classificazione per "categoria valori mobiliari".

Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 4 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale

Voce: **4423302**

**POSIZIONI COMPENSATE DI CONTRATTI DERIVATI SU
INDICI**

Ammontare delle posizioni compensate per contratti derivati su indici (cfr. premessa della presente sottosezione).

Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 5 – Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.

Sottosezione 5 Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico e specifico connesso con le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) detenute nel portafoglio di negoziazione di vigilanza le SIM. cfr. Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV). Relativamente al metodo residuale, nel caso di certificati di partecipazione a O.I.C.R. che abbiano attività sottostanti di tipo misto, cioè sia titoli di debito sia titoli di capitale, tali certificati vanno convenzionalmente ricondotti nella voce 44263 “Titoli di capitale”.

Parte prima: Segnalazioni individuali delle SIM

Sezione: V – Coefficienti patrimoniali

Sottosezione: 5 – Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.

Voce: **44262**

TITOLI DI DEBITO

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

Voce: 44263

TITOLI DI CAPITALE

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

Sottosezione 6 Rischio di cambio.

Voce: **44250**

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA E ORO

- 02** POSIZIONI LUNGHE IN VALUTA
E' prevista la classificazione per "valuta".
- 04** POSIZIONI CORTE IN VALUTA
E' prevista la classificazione per "valuta".
- 06** POSIZIONE NETTA IN ORO
- 08** ALTRE QUOTE DI OICR – VALUTE DISTINTE

Ammontare delle posizioni nette, creditorie (lunghe) o debitorie (corte), in ciascuna valuta - diversa dall'euro - e in oro.

Le SIM che presentano alla data di riferimento della segnalazione una "posizione netta aperta in cambi" determinata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contenuta entro il 2 per cento del patrimonio di vigilanza non devono compilare la presente sottosezione.

Le posizioni in valuta derivanti dalle quote di O.I.C.R. entrano a far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta dalle SIM in base a quanto disposto nel Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 6, paragrafo 4 per la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale.

Sottosezione 7 Rischio di regolamento

Voce: **44260**

OPERAZIONI DVP NON REGOLATE

02 DIFFERENZIALE

Va rilevata la differenza tra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare).

Per le operazioni non DVP si rimanda alla disciplina sul rischio di credito e controparte se non sono trascorsi più di 4 giorni dalla data di regolamento, altrimenti si rinvia a quanto previsto nella voce 4424202 “Elementi da dedurre – Altri elementi da dedurre” del patrimonio di vigilanza.

E’ prevista la classificazione per “tempo di inadempimento”.

Sottosezione 8 Rischio di credito e controparte

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione, valgono le seguenti definizioni:

Valore non ponderato dell'attività di rischio

Valore dell'attività di rischio prima dell'applicazione della ponderazione prevista in relazione al rischio di credito; per le attività in bilancio, esso corrisponde al valore contabile; per le garanzie e gli impegni e i contratti derivati, esso è dato dal valore degli "equivalenti creditizi".

Valore ponderato dell'attività di rischio

Corrisponde al valore non ponderato dell'attività di rischio moltiplicato per il coefficiente di ponderazione previsto in relazione al rischio di credito.

Istruzioni di carattere generale

Formano oggetto di segnalazione in questa sottosezione tutte le attività “in bilancio” e “fuori bilancio”, qualunque sia la forma tecnica (crediti verso banche, crediti verso SIM, valori mobiliari, ecc.).

Non costituiscono attività di rischio e non vanno pertanto segnalate nella presente sottosezione le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. In particolare, non andranno segnalati i crediti, verso qualsiasi controparte, con vita residua oltre 90 giorni.

Le SIM autorizzate a prestare il servizio di negoziazione per conto proprio o di collocamento con garanzia non devono tenere conto ai fini del rischio di credito delle attività relative al portafoglio non immobilizzato e ai titoli assunti nell’ambito delle operazioni di collocamento.

I crediti delle SIM in questione rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito titoli, che non sono detratti dal patrimonio di vigilanza, dovranno essere indicati in questa sottosezione se facenti parte del “portafoglio immobilizzato” (e dunque non sottoposti ai coefficienti per il calcolo dei rischi di mercato).

Le SIM non autorizzate alla prestazione dei servizi sopra citati calcolano il requisito per il rischio di credito su tutte le attività di rischio, ivi compreso l’intero portafoglio titoli. Per entrambe le categorie di SIM non andranno segnalate le attività non esposte a rischio di insolvenza, quali i risconti attivi, i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare, i depositi e i finanziamenti da ricevere, le garanzie ricevute (cioè emesse da terzi a favore della SIM)⁶, ecc.

Si fa presente che ogniqualevolta una SIM, operando sulla base di un mandato conferito dalla clientela, acquisisce a vario titolo denaro o strumenti finanziari di proprietà della stessa che poi affida a terze parti in relazione alle modalità di svolgimento dei servizi prestati (apertura di conti correnti bancari, versamenti di margini presso organismi di compensazione e garanzia, ecc.), la SIM medesima deve rilevare la conseguente esposizione verso le istituzioni “depositarie” dei valori (banca, “clearing house”, ecc.) e tenerne conto ai fini della disciplina sui rischi di credito. Fanno eccezione le operazioni per le quali, in caso di “default” delle citate istituzioni depositarie, sia incondizionatamente esclusa la possibilità per i clienti di rivalersi nei confronti della SIM.

In particolare, le attività devono essere ripartite nelle seguenti categorie, avendo cura di evitare le eventuali duplicazioni:

- a) attività di rischio per cassa;
- b) garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi;
- c) contratti derivati;

⁶ Le garanzie ricevute possono peraltro ridurre il requisito patrimoniale richiesto a fronte del rischio di credito (v. infra).

d) operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine;

e) compensazione tra prodotti diversi (solo per modelli interni di tipo EPE).

Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di credito, le attività così individuate devono essere ponderate sulla base di appositi coefficienti, che esprimono il rischio di inadempienza del debitore. Per l'individuazione delle diverse categorie di controparti e di garanti e delle ponderazioni applicabili per la determinazione del valore ponderato delle attività di rischio occorre fare riferimento, in via generale, ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

Ciascuna posizione riferita ad attività "in bilancio", "Garanzie rilasciate e impegni ad erogare fondi", "Contratti derivati", "operazioni SFT e operazioni con regolamento a lungo termine" e "Compensazioni tra prodotti diversi" andrà valorizzata due volte: la prima sulla base del valore non ponderato dell'attività di rischio (costo di acquisto, valore di bilancio, equivalente creditizio, ecc., a seconda dei casi); la seconda, sulla base del valore "ponderato" per tener conto del rischio di credito. Nella compilazione dell'attributo "tipo importo" l'ente indicherà, per ciascuna delle attività di rischio, se ci si riferisce a valori non ponderati o a valori ponderati. Nella compilazione dell'attributo "tipo importo" l'ente indicherà, per ciascuna delle attività di rischio, se ci si riferisce a valori non ponderati o a valori ponderati.

Voce: **44264**

ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA

E' prevista la classificazione per "tipo importo".

Voce: **44265**

GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI

Rientrano nella presente categoria tutte le operazioni riferite a garanzie rilasciate e impegni assunti nonché le altre operazioni “fuori bilancio”. Sono ricomprese, ad esempio, le prestazioni di cauzioni, le garanzie rilasciate e gli impegni irrevocabili assunti nell’esercizio dell’attività di negoziazione per conto terzi e di raccolta di ordini, ecc..

Dal computo delle attività di rischio in questione vanno escluse le attività non esposte a rischio di insolvenza e, in particolare, le seguenti voci:

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine);
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare, nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere di cui si è già tenuto conto nel calcolo del rischio di credito;
- i contratti derivati e similari, da indicare nelle sottovoci e con le modalità di seguito previste.

Il “valore non ponderato” delle attività corrisponde, salvo diversa specifica indicazione, al c.d. “equivalente creditizio”. Gli equivalenti creditizi si ottengono con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia, che distinguono tra garanzie rilasciate e impegni a rischio “basso”, “medio” e “pieno”.

E’ prevista la classificazione per “tipo importo”.

Voce: **44266**

CONTRATTI DERIVATI

Rientrano nella presente categoria tutte le posizioni in contratti derivati. Sono ricompresi, ad esempio, gli swaps di tassi di interesse in una sola valuta, i “basis swaps”, i “forward rate agreements”, i “futures” su titoli obbligazionari e su tassi di interesse, gli acquisti di opzioni “cap” e “floor” su tassi di interesse, gli acquisti di opzioni call e put su titoli obbligazionari e su indici di titoli obbligazionari, gli swaps di tassi di interesse in più valute, i contratti a termine collegati ai tassi di cambio, i futures su valute, gli acquisti di opzioni su valute e le altre operazioni con caratteristiche analoghe.

E' prevista la classificazione per “tipo importo”.

Voce: **44267**

**OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A LUNGO
TERMINE**

E' prevista la classificazione per "tipo importo".

Voce: **44268**

COMPENSAZIONI TRA PRODOTTI DIVERSI

Solo per modelli interni su rischio di controparte (EPE).

E' prevista la classificazione per "tipo importo".

Sottosezione 9 Rischio di concentrazione

Istruzioni di carattere generale

Struttura della segnalazione e informazioni da inserire

Nella presente sottosezione vengono segnalate, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, sia l'esposizione totale nei confronti della SIM sia la posizione di rischio. I differenti importi sono segnalati in modo distinto utilizzando il pertinente codice dell'attributo "tipo importo". Questo attributo assume il valore "importo non ponderato" in corrispondenza della segnalazione dell'importo relativo alla esposizione totale; assume il valore "importo ponderato" in corrispondenza della segnalazione della posizione di rischio.

In ognuna delle voci da 4429202 a 4429306 vengono segnalati, per ciascun grande rischio, gli importi dell'esposizione totale e della posizione di rischio relativi ad una singola componente. Pertanto, l'esposizione totale e la complessiva posizione di rischio di ciascun grande rischio sono dati dalla somma dei relativi importi delle suddette voci.

La voce 4429402 contiene, per ciascun grande rischio, gli importi complessivi dell'esposizione totale e della posizione di rischio segnalati come sofferenze.

La voce 4429502 riporta, per ciascun grande rischio, l'ammontare complessivo della copertura patrimoniale aggiuntiva richiesta per i superamenti dei limiti di concentrazione.

La voce 4429602 riporta, per ciascun grande rischio, il rapporto percentuale tra l'ammontare della posizione di rischio complessiva e il patrimonio di vigilanza.

Poiché viene segnalata in modo individuale l'esposizione nei confronti di ogni cliente che costituisce un grande rischio, ogni grande rischio riferito allo stesso cliente o gruppo di clienti connessi deve essere contrassegnato dal codice Censito del cliente o della capogruppo per gli affidamenti concessi a gruppi di clienti connessi⁽⁷⁾. A tal fine si precisa che il codice Censito da utilizzare per l'esposizione nei confronti della *unknown exposure*, prevista nel trattamento prudenziale degli schemi di investimento, è 9999999994 44.

Si precisa inoltre che le auto-cartolarizzazioni⁽⁸⁾ non sono da considerarsi schemi d'investimento.

Le esposizioni nei confronti di società di gestione del risparmio non devono essere cumulate con quelle dei fondi comuni di investimento dalle stesse gestiti; inoltre, non vanno cumulate tra loro nemmeno le esposizioni nei confronti di singoli fondi comuni gestiti da una medesima società di gestione del risparmio.

⁷ In caso di raggruppamento i cui componenti siano legati soltanto da "connessione economica" va segnalato il codice Censito di uno qualunque dei soggetti componenti il raggruppamento, in tal caso il codice accompagnerà la posizione fino all'estinzione della stessa.

⁸ A tali fini sono da considerarsi auto-cartolarizzazioni le operazioni di cartolarizzazione in cui tutti i titoli ABS siano acquistati dal cedente.

L'attributo "tipo posizione" ha la funzione di indicare se il grande rischio si riferisce a un cliente individuale ovvero a un gruppo di clienti connessi e, in questo secondo caso, quale è la natura della connessione che li lega.

L'attributo "categoria controparte" contiene informazioni sulla natura della controparte.

N.B.: nelle istruzioni di compilazione delle singole voci (ad eccezione delle voci 4429502 e 4429602) vengono fornite indicazioni sui criteri di valorizzazione degli ammontari da segnalare con riferimento esclusivo all'esposizione non ponderata. Per la valorizzazione dell'importo ponderato occorre moltiplicare l'importo dell'esposizione per i pertinenti fattori di ponderazione (cfr. Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 9) e, al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e all'eventuale esistenza di forme di protezione del credito, si deve applicare quando disciplinato al Titolo I, Capitolo 9, allegato G del Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007.

Voce: **4429202**

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: POSIZIONI LUNGHE NETTE IN TITOLI

Va segnalata, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, l'esposizione derivante dall'assunzione di posizioni lunghe nette nei titoli emessi dal cliente medesimo che rientrano nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato. In proposito, si rammenta che, per le SIM autorizzate al collocamento con garanzia ma non alla negoziazione in conto proprio, fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza solo le posizioni in titoli assunte in forza di impegni di collocamento.

Per i titoli obbligazionari la SIM deve calcolare la posizione netta relativa a ciascuna emissione di titoli del cliente. Non è quindi ammessa la compensazione tra la posizione lunga in una data emissione e la posizione corta in un'altra emissione del medesimo cliente. Per i titoli di capitale, qualora esistano diverse categorie del medesimo titolo, la posizione netta va calcolata separatamente per singola categoria.

La somma di tutte le posizioni lunghe nette in ciascuna emissione o categoria di titoli costituisce l'esposizione che deve essere segnalata. Se la SIM detiene solo posizioni corte nette non deve essere segnalato alcun importo.

Al fine della valorizzazione delle posizioni, si deve tenere conto, tra l'altro, che:

- I) alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dalle vigenti disposizioni;
- II) le posizioni nette sono calcolate applicando i criteri di valutazione previsti dalle vigenti disposizioni.

Per le posizioni relative ad operazioni a termine (compravendite a termine ovvero contratti di opzione) non deve essere usato il metodo c.d. della "doppia entrata", in quanto in questa sede non rileva il profilo della vita residua. Pertanto, ad esempio, un acquisto a termine di un titolo darà luogo esclusivamente ad una posizione lunga.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429204**

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI CONTROPARTE

Vanno segnalate nella presente voce le esposizioni nei confronti di ciascun cliente che costituisce un grande rischio, relative al rischio di controparte (cfr. sottosezione 8).

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429206**

**PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:
POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO**

Vanno segnalate nella presente voce le esposizioni nei confronti di ciascun cliente che costituisce un grande rischio, relative al rischio di regolamento (cfr. sottosezione 7).

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429302**

ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: ATTIVITÀ IN BILANCIO

Le SIM segnalano in questa voce le esposizioni, iscritte in bilancio “sopra la linea”, nei confronti dei clienti che costituiscono un grande rischio, diverse da quelle relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le SIM non inseriscono nella presente voce gli attivi (ad es. partecipazioni o crediti con scadenza superiore a 90 giorni) che sono dedotti dal patrimonio di vigilanza (cfr. voci 4418802 e 4420602 della sezione IV del presente manuale).

Sono segnalati nella presente voce, tra l’altro:

- i crediti verso clientela o altri soggetti per commissioni relative a servizi diversi dalla negoziazione per conto proprio e al collocamento con garanzia (ad esempio, negoziazione per conto terzi, gestione, collocamento senza garanzia, raccolta ordini, custodia e amministrazione, ecc.). Tali crediti sono computati al loro valore contabile;
- i crediti per PCT e riporti aventi ad oggetto valori ricompresi nel portafoglio immobilizzato;
- le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, crediti, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti derivati negoziati su mercati regolamentati connesse a voci del portafoglio immobilizzato. L’importo da segnalare è pari al valore contabile delle poste in esame;
- i crediti per finanziamenti concessi ai clienti;
- i titoli del portafoglio immobilizzato, comprensivi dei ratei, computati al valore contabile. Non vanno ricomprese in tale aggregato le opzioni acquistate non negoziate in mercati regolamentati, in quanto l’esposizione creditizia ad esse connessa è segnalata nella successiva voce 4429306, per un importo pari all’equivalente creditizio.

E’ prevista la classificazione per “tipo importo”, “tipologia posizione” e “codice censito”.

Voce: **4429304**

ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

Nella voce sono segnalate tutte le esposizioni derivanti da operazioni fuori bilancio diverse dai contratti derivati. Rientrano in tale voce, tra l'altro, le seguenti categorie di operazioni:

- prestazione di cauzioni;
- attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario ⁽⁹⁾, per un importo pari al valore fissato eventualmente nel contratto ovvero, in mancanza, al valore corrente;
- facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.), per un importo pari al valore facciale della garanzia;
- lettere di credito “stand-by” irrevocabili, per un importo pari al valore della garanzia prestata;
- “put options” emesse concernenti titoli e altri strumenti diversi dalle valute, per un importo pari allo strike price;
- garanzie rilasciate e impegni irrevocabili assunti nell'esercizio dell'attività di negoziazione per conto terzi e di raccolta ordini o mediazione, per un importo pari al valore corrente dei titoli o delle somme di danaro da consegnare;
- garanzie con carattere di sostituti del credito, per l'importo della garanzia prestata;
- impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute relativi al portafoglio immobilizzato ⁽¹⁰⁾, per un importo pari al prezzo concordato;
- depositi (e finanziamenti) a pronti e a termine da effettuare, per un importo pari alla somma da erogare;
- parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;
- altri impegni di finanziamento a utilizzo certo, per un importo pari alla somma da erogare.

Contrariamente a quanto avviene per il calcolo del rischio di credito, gli importi delle operazioni in parola non devono essere ponderati in funzione delle caratteristiche dell'operazione (rischio basso, medio o pieno) e sono segnalati al 100 per cento del loro valore.

⁹ La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza, del soggetto debitore.

¹⁰ La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione.

Sono comunque escluse le seguenti operazioni degli “impegni e rischi”:

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare, nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere.

E’ prevista la classificazione per “tipo importo”, “tipologia posizione” e “codice censito”.

Voce: **4429306**

ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: CONTRATTI DERIVATI E SIMILARI

Le SIM segnalano in questa voce le esposizioni nei confronti dei clienti che costituiscono un grande rischio, derivanti da contratti derivati relativi al portafoglio immobilizzato. Non devono essere segnalate le esposizioni esenti ai sensi del Titolo I, Capitolo 9, paragrafo 7 del Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007.

Tale voce non deve essere segnalata dalle SIM che svolgono attività di negoziazione in conto proprio.

Le esposizioni in discorso sono computate al valore dato dall'equivalente creditizio calcolato secondo le vigenti disposizioni, senza applicare i coefficienti in funzione della categoria della controparte.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429402**

DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI: SOFFERENZE

Nella presente voce le SIM segnalano, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, l'importo dei crediti segnalati a sofferenza. Per la definizione di sofferenza si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 7 delle "Avvertenze generali".

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429502**

COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

Nella presente voce va segnalata, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, la copertura patrimoniale aggiuntiva richiesta a fronte del superamento dei limiti ai grandi rischi.

Poiché il superamento dei limiti ai grandi rischi è ammesso solo per posizioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza, tale voce non può essere segnalata dalle SIM non autorizzate alla negoziazione per conto proprio ovvero al collocamento con garanzia, in quanto per tali intermediari il portafoglio è, ai fini della normativa prudenziale, considerato convenzionalmente tutto immobilizzato.

In proposito, si rammenta che, per le SIM autorizzate al collocamento con garanzia ma non alla negoziazione in conto proprio, fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza solo le posizioni in titoli assunte in forza di impegni di collocamento.

Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva, la SIM:

- I) suddivide, per ciascun cliente per il quale si è verificato un superamento dei limiti di concentrazione, la complessiva posizione di rischio (importo ponderato) nelle sue singole componenti in relazione alla tipologia di esposizione (attività in bilancio diverse dal portafoglio di negoziazione di vigilanza, posizioni lunghe nette in titoli del portafoglio di negoziazione di vigilanza, esposizioni relative al rischio di controparte, ecc.);
- II) colloca tali componenti in “strati” successivi, partendo dalla posizione di rischio totale relativa alle componenti diverse dal portafoglio di negoziazione di vigilanza ed aggiungendo le posizioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza. Queste ultime vengono ordinate al loro interno in modo ascendente in funzione della misura del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte;
- III) attribuisce l'importo che eccede rispetto al limite alle componenti del portafoglio di negoziazione di vigilanza che presentano un coefficiente patrimoniale più alto;
- IV) qualora il superamento non si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni che formano lo sconfinamento individuate conformemente al punto III);
- V) qualora il superamento si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è determinata:
 - A. imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella colonna della tavola A fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell'ordine determinato ai sensi del punto II). La terza colonna si riferisce alla posizione di rischio in percentuale del patrimonio di vigilanza. Pertanto l'aggregato da considerare è quello segnalato nella voce 4421502 della sezione IV del presente manuale;

- B. moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della medesima tavola;
- C. sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalla suddetta moltiplicazione.

La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione è pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento.

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce: **4429602**

RAPPORTO GRANDE RISCHIO/PATRIMONIO

Nella presente voce va segnalato, per ciascun cliente che costituisce un grande rischio, il rapporto tra la complessiva posizione di rischio (cioè l'importo ponderato) e il patrimonio di vigilanza.

Il numeratore è dato dalla somma delle posizioni di rischio segnalate nelle voci da 4429202 a 4429306 per ciascun grande rischio.

Il denominatore è dato dal patrimonio di vigilanza (cfr. voce 4421502 della sezione IV del presente manuale).

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

Tavola A

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
 Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

Cliente o gruppo di clienti connessi	Durata del superamento	Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza	Tipo di rischio relativo alla componente del superamento	Importo (a)	Coefficiente per il tipo di rischio (b)	Copertura per il tipo di rischio (c)=(a)x(b)	Coefficiente aggiuntivo (d)	Copertura patrimoniale aggiuntiva (e)=(c)x(d)
Cliente A	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
								300%
								400%
				500%				
					600%			
				900%				
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente A)						(A)		
Cliente B	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
								300%
								400%
				500%				
					600%			
				900%				
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente B)						(B)		
.....								
.....								
TOTALE COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (A + B + ...)								

Sottosezione 10 Trattamento delle opzioni

Le SIM possono utilizzare per il trattamento delle opzioni, previa comunicazione alla Banca d'Italia del metodo prescelto, alternativamente:

- 1) il metodo *delta-plus*;
- 2) l'approccio semplificato.

L'approccio semplificato può essere seguito solo dalle SIM che trattano esclusivamente opzioni acquistate.

Metodo *delta-plus*

Le SIM che adottano il metodo *delta-plus* devono iscrivere le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il fattore *delta* (posizione ponderata per il *delta*) nelle pertinenti voci delle altre sottosezioni della presente Sezione V, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Inoltre, esse calcolano i fattori *gamma* e *vega* per ogni posizione in opzioni e determinano quindi il requisito patrimoniale per tali fattori da indicare nelle sottovoci che seguono.

Voce 44306

METODO DELTA-PLUS

OPZIONI SU TITOLI DI CAPITALE

02 FATTORE GAMMA

04 FATTORE VEGA

OPZIONI SU TITOLI DI DEBITO

06 FATTORE GAMMA

08 FATTORE VEGA

ALTRE OPZIONI

10 FATTORE GAMMA

12 FATTORE VEGA

Fattore gamma

Dopo aver calcolato l’*“impatto gamma”* di ciascuna opzione, le SIM:

- individuano quelle relative allo stesso strumento sottostante che determinano un *“impatto gamma”* netto negativo;
- indicano nella presente sottovoce la somma, in valore assoluto, di tutti gli *“impatti gamma”* netti negativi riferiti ad opzioni sullo stesso strumento sottostante. Non si deve pertanto tenere conto delle opzioni sullo stesso strumento sottostante per le quali l’*“impatto gamma”* netto risulta positivo.

Fattore vega

Indicare la somma in valore assoluto dei singoli requisiti per il fattore vega, positivi o negativi, relativi ad opzioni sullo stesso strumento sottostante.

Voce **44307**

METODO SEMPLIFICATO

02 Opzioni associate ad altre posizioni

Per le posizioni lunghe associate all'acquisto di opzioni *put* oppure per le posizioni corte associate all'acquisto di opzioni *call*, indicare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna opzione.

Esso è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione.

04 Opzioni non associate ad altre posizioni

Indicare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna opzione *call* o *put* acquistata, non associata a posizioni, rispettivamente, corte o lunghe.

Esso è pari al minore tra i seguenti due importi:

- 1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento;
- 2) valore di mercato dell'opzione.

Sottosezione 11 Altri rischi

Voce **4429002**

COSTI OPERATIVI FISSI

Ammontare dei costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio dell'ente segnalante.

I costi operativi fissi, ove nella nota integrativa al bilancio non ne siano dettagliatamente indicati gli importi e i criteri seguiti per la loro determinazione, sono rappresentati dalla somma delle voci "110. Spese amministrative" e agli altri oneri di gestione rilevati all'interno della voce "160. Altri proventi e oneri di gestione" dello schema di conto economico.

Nel primo esercizio di attività va segnalato l'importo dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

Sottosezione 12 Rischio operativo

Si rinvia al Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo I, Capitolo 10.

Con riferimento alle voci da 44275.10 a 44275.22 (Metodo standardizzato e Metodi avanzati) è richiesta la ripartizione per “linee di business”.

Voce 44275

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

Con riferimento alle voci da 44275.10 a 44275.22 (Metodo standardizzato e Metodi avanzati) è richiesta la ripartizione per “linee di business”.

Metodo base

- 02 Margine intermediazione 31.12 anno T**
- 04 Margine intermediazione 31.12 anno T-1**
- 06 Margine intermediazione 31.12 anno T-2**

Metodo Standardizzato

- 10 Margine intermediazione 31.12 anno T**
- 12 Margine intermediazione 31.12 anno T-1**
- 14 Margine intermediazione 31.12 anno T-2**

Metodi Avanzati

- 18 Margine intermediazione 31.12 anno T**
- 20 Margine intermediazione 31.12 anno T-1**
- 22 Margine intermediazione 31.12 anno T-2**

Sottosezione 13 Riepilogo coperture patrimoniali

Voce: **4421102**

COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO SU TITOLI DI DEBITO - METODO BASATO SULLA SCADENZA

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il procedimento descritto nel seguito:

1. A ciascun importo segnalato nella voce 44210 vengono applicate le ponderazioni seguenti:

FASCIA	COEFFICIENTE
1	0,0000
2	0,0020
3	0,0040
4	0,0070
5	0,0125
6	0,0175
7	0,0225
8	0,0275
9	0,0325
10	0,0375
11	0,0450
12	0,0525
13	0,0600
14	0,0800
15	0,1250

2. all'interno delle singole fasce si calcola la posizione compensata pari al minore dei due importi relativi alla posizione debitoria e alla posizione creditoria di ciascuna fascia. Sulle posizioni compensate all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale dello 0,10 e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza;
3. all'interno delle singole zone si calcola la posizione compensata pari al minore importo tra le somme delle posizioni lunghe e delle posizioni corte che residuano dopo aver effettuato la compensazione di cui al punto 2. Sulle posizioni compensate si applicano i coefficienti patrimoniali seguenti:

ZONA	COEFFICIENTE
1 (fasce da 1 a 4)	0,40
2 (fasce da 5 a 7)	0,30
3 (fasce da 8 a 15)	0,30

e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona;

4. la posizione che residua dopo aver effettuato la compensazione di cui al punto 3 all'interno della prima zona si compensa con l'analogha posizione che residua nella seconda zona. L'analogha posizione che residua all'interno della terza zona si compensa con la posizione non compensata all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro;
5. sulle posizioni compensate tra la prima e la seconda zona si applica un coefficiente dello 0,40; sulle posizioni compensate tra la seconda e la terza zona si applica un coefficiente dello 0,40; sulle posizioni compensate tra la prima e la terza zona si applica un coefficiente pari a 1,5. La somma degli importi così determinati rappresenta la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse;
6. sulla posizione non compensata tra le diverse zone si applica un coefficiente pari a 1 e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate;
7. la copertura patrimoniale globale da segnalare nella presente voce è pari alla somma degli importi determinati ai punti 2, 3, 5 e 6.

Voce: **4421104**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO
SU TITOLI DI DEBITO - METODO BASATO SULLA
DURATA FINANZIARIA**

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il procedimento descritto nella sezione V.2.

Voce: **4422302**

COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SPECIFICO SU TITOLI DI DEBITO

Per il calcolo del requisito patrimoniale occorre distinguere tra posizioni verso cartolarizzazioni, posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione e le altre posizioni in titoli di debito. Per le modalità di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico per ciascuna di queste tre fattispecie si rinvia al Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3. Nella presente voce è riportato il requisito patrimoniale complessivo a fronte del rischio specifico su titoli di debito.

Voce: **4423502**

COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO E SPECIFICO SU TITOLI DI CAPITALE

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo il procedimento descritto nel seguito.

1. La copertura patrimoniale per il rischio generico sui titoli di capitale si determina applicando alla posizione netta generale (pari al valore assoluto della differenza tra tutte le posizioni creditorie nette di cui alla voce 4423002 e tutte le posizioni debitorie nette di cui alla voce 4423004) il coefficiente dello 0,08;
2. La copertura patrimoniale per il rischio specifico su titoli di capitale si determina applicando alla posizione lorda generale (pari alla somma di tutte le posizioni creditorie nette di cui alla voce 4424802 e di tutte le posizioni debitorie nette di cui alla voce 4424804) il coefficiente dello 0,08;
3. qualora gli enti effettuino la compensazione tra posizioni in contratti derivati su indici di borsa e titoli di capitale quotati che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti (cfr. premessa alla sottosezione 3 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale quotati e non quotati), si applica una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate di cui alla voce 4423302;
4. la copertura patrimoniale da segnalare nella presente voce è pari alla somma degli importi determinati ai punti da 1 a 3.

Voce: **4424102**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI
POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R.**

Per il calcolo del requisito patrimoniale si veda il procedimento descritto nel Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV.

Voce: **4425102**

COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CAMBIO

Per il calcolo del requisito patrimoniale si veda il procedimento descritto nel Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 6.

Voce: **4426102**

COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI REGOLAMENTO

Per le transazioni per le quali è previsto il regolamento di tipo “consegna contro pagamento” (DVP - *Delivery Versus Payment*), non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il *fair value* degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare). Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per la SIM, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza sopra indicata per i coefficienti riportati nella seguente tavola:

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (differenza tra valore convenuto e fair value) (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,08	
dal 16° al 30° giorno		0,5	
dal 31° al 45° giorno		0,75	
dal 46° giorno in poi		1	
<i>TOTALE</i>			

Per le transazioni per le quali non è previsto il regolamento di tipo DVP si rimanda a quanto disciplinato per la copertura sul rischio di credito, controparte e di regolamento per operazioni non DVP (cfr. regolamento Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 3).

Voce: **4427602**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CREDITO
E CONTROPARTE.**

La copertura patrimoniale è determinata:

- applicando al totale delle posizioni ponderate calcolate in base a quanto disciplinato nella sottosezione 8), il coefficiente dell'otto per cento.

Voce: **4428602**

COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Nella presente voce va riportata la somma degli ammontari indicati nella voce 4429502 (copertura patrimoniale aggiuntiva per rischio di concentrazione).

Voce: **44289**

COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI

Per il calcolo del requisito patrimoniale si veda il procedimento descritto nel Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Titolo I, Capitolo 4.

- 02** Metodo basato sulle fasce di scadenza
- 03** Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato
- 04** Metodo semplificato

Voce: **44308**

COPERTURA PATRIMONIALE PER LE OPZIONI

Nella presente voce va riportato l'ammontare della copertura patrimoniale determinata secondo il procedimento di seguito indicato.

02 METODO DELTA PLUS

Per le SIM che adottano il metodo delta-plus il requisito patrimoniale da segnalare nella presente sottovoce è dato dalla somma dei requisiti per i fattori *gamma* (cfr. sottosezione 11, voce 4430602, 4430606, 4430610) e *vega* (cfr. sottosezione 11, voci 4430604, 4430608, 4430612).

04 APPROCCIO SEMPLIFICATO

Per le SIM che adottano l'approccio semplificato il requisito patrimoniale complessivamente richiesto a fronte delle opzioni è dato dalla somma dei requisiti per le opzioni acquistate, rispettivamente, associate ad altre posizioni (cfr. sottosezione 11, voce 4430702) o non associate ad altre posizioni (cfr. sottosezione 11, voce 4430704).

Voce: **4429102**

COPERTURA PATRIMONIALE PER ALTRI RISCHI

Ammontare della copertura patrimoniale determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni, moltiplicando l'importo della voce 4429002 (Costi operativi fissi) per il coefficiente dello 0,25.

Voce: **4432002**

COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO OPERATIVO

Deve essere indicato l'importo della copertura patrimoniale a fronte del rischio operativo, calcolata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni con riferimento alla metodologia di calcolo (metodo di base, standardizzato, avanzato) utilizzata dall'ente segnalante.

Voce: **4432202**

COPERTURA PATRIMONIALE PER MODELLI INTERNI SU RISCHI DI MERCATO

Nella presente voce deve essere indicato il coefficiente prudenziale determinato, attraverso l'utilizzo di metodi interni riconosciuti dalla Banca d'Italia, a fronte dei rischi di mercato.

Voce: **4432402**

COPERTURA PATRIMONIALE PER GARANZIA SU FONDI PENSIONE GESTITI

Nella presente voce deve essere indicato l'ammontare calcolato dall'ente segnalante a copertura della garanzia offerta su fondi pensione gestiti (es. rimborso garantito o rendimento garantito).

Voce: **4430502**

SOMMA DELLE COPERTURE PATRIMONIALI ESCLUSA QUELLA PER ALTRI RISCHI E RISCHIO OPERATIVO

Nella presente voce va indicata la somma di tutte le voci della presente sottosezione, ad esclusione delle voci 4429102 (copertura patrimoniale per altri rischi), 4432002 (copertura patrimoniale per rischio operativo), 4432602 (Coperture patrimoniali complessive richieste dalla normativa prudenziale) e 4430902 (Casi particolari: copertura patrimoniale complessiva).

Voce: **4432602**

COPERTURA PATRIMONIALE COMPLESSIVA RICHIESTA DALLA NORMATIVA PRUDENZIALE

Nella presente voce va indicata la copertura patrimoniale complessiva richiesta all'ente segnalante in applicazione della normativa vigente (Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, Titolo 1, Capitolo 1).

Le SIM facenti parte di gruppi sottoposti a vigilanza consolidata segnalano la copertura patrimoniale eventualmente ridotta, ai sensi della normativa vigente.

Voce: **4430902**

CASI PARTICOLARI: COPERTURA PATRIMONIALE COMPLESSIVA

Nella presente voce va indicata la copertura patrimoniale complessiva, diversa da quella di cui alla precedente voce, richiesta per le SIM che rientrano in casi particolari (es.: applicazione di requisiti specifici, etc.).

La compilazione della presente voce non esenta la SIM dal compilare tutte le voci della presente Sezione secondo la metodologia ordinaria.

Sezione: IV – COEFFICIENTI PATRIMONIALI CONSOLIDATI

Disposizioni di carattere generale

Nella compilazione dei presenti schemi segnaletici occorre fare riferimento alle corrispondenti istruzioni fornite nella Parte prima, Sezione V opportunamente adattate per tenere conto delle specificità del calcolo su base consolidata, nel rispetto di quanto disciplinato nel Regolamento in materia di disposizioni prudenziali per le SIM del 24 ottobre 2007, Titolo IV, Capitolo 3.

Per i metodi di consolidamento si rimanda a quanto indicato nelle Avvertenze Generali.

In particolare si fa presente che nell'ambito del rischio di concentrazione rilevano tutti i grandi rischi assunti a livello di gruppo di SIM ad eccezione dei rapporti con società ricomprese nel gruppo di SIM di appartenenza dell'ente segnalante.

Per ciò che concerne la sottosezione 1 relativa al “riepilogo delle coperture patrimoniali” si fa presente che le società appartenenti al gruppo non soggette a disciplina prudenziale per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse categorie di rischio devono utilizzare le metodologie della capogruppo, ovvero, qualora quest'ultima non sia una SIM, i metodi base descritti nel Regolamento della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007.

Il requisito patrimoniale complessivo consolidato è pari alla somma dei requisiti patrimoniali consolidati a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativi.

I gruppi di SIM detengono costantemente un ammontare di patrimonio di vigilanza consolidato non inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

Per gli intermediari italiani, inclusa la capogruppo, i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato, operativi e altri rischi sono ridotti del 25 per cento purché su base consolidata l'ammontare del patrimonio di vigilanza non sia inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

La segnalazione dei rischi operativi, in caso di utilizzo di più metodi in forma combinata, deve essere effettuata ripartendo la copertura patrimoniale nei diversi metodi adoperati.

Parte seconda: Segnalazioni consolidate

Sezione: IV – Coefficienti patrimoniali consolidati

Sottosezione: 1 – Rischio di concentrazione

Sottosezione 1 Rischio di concentrazione

**Voce 4565000 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:
POSIZIONI LUNGHE NETTE IN TITOLI**

Cfr. voce 4429202.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4565400 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:
POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI CONTROPARTE**

Cfr. voce 4429204.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4565800 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:
POSIZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO**

Cfr. voce 4429206.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4566200 ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
DI VIGILANZA: ATTIVITÀ IN BILANCIO**

Cfr. voce 4429302.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4566600 ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
DI VIGILANZA: GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI**

Cfr. voce 4429304.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

**Voce 4567000 ATTIVITÀ DIVERSE DAL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
DI VIGILANZA: CONTRATTI DERIVATI E SIMILARI**

Cfr. voce 4429306.

E' prevista la classificazione per "tipo importo", "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce 4567400 DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI: SOFFERENZE

Cfr. voce 4429402.

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce 4567600 COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

Cfr. voce 4429502.

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

Voce 4567800 RAPPORTO GRANDE RISCHIO/PATRIMONIO

Cfr. voce 4429602.

E' prevista la classificazione per "tipologia posizione" e "codice censito".

Sottosezione 2 Riepilogo delle coperture patrimoniali

Voce: **4568800**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO
SU TITOLI DI DEBITO - METODO BASATO SULLA
SCADENZA**

Cfr. voce 4421102.

Voce: **4569000**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO
SU TITOLI DI DEBITO - METODO BASATO SULLA
DURATA FINANZIARIA**

Cfr. voce 4421104.

Voce: **4569200**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SPECIFICO
SU TITOLI DI DEBITO**

Cfr. voce 4422302.

Voce: **4569400**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO GENERICO E
SPECIFICO SU TITOLI DI CAPITALE**

Cfr. voce 4423502.

Voce: **4569600**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI
POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R.**

Cfr. voce 4424102.

Voce: **4569800**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO
DI CAMBIO**

Cfr. voce 4425102.

Voce: **4570000**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI
REGOLAMENTO**

Cfr. voce 4426102.

Voce: **4570400**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CREDITO
E CONTROPARTE.**

Cfr. voce 4427602.

Voce: **4570800**

**COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER RISCHIO
DI CONCENTRAZIONE**

Cfr. voce 4428602.

Voce: **45712**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO SULLE
POSIZIONI IN MERCI**

Cfr. voce 44289.

02 METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA

03 METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO

04 METODO SEMPLIFICATO

Voce: **45716**

COPERTURA PATRIMONIALE PER LE OPZIONI

Cfr. voce 44308.

02 METODO DELTA PLUS

06 APPROCCIO SEMPLIFICATO

Voce: **45720**

COPERTURA PATRIMONIALE PER RISCHIO OPERATIVO

Cfr. voce 4432002.

02 Metodo base

04 Metodo standardizzato

06 Metodi avanzati

Voce: **4572400**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER MODELLI INTERNI SU
RISCHI DI MERCATO**

Cfr. voce 4432202.

Voce: **4572800**

**COPERTURA PATRIMONIALE PER GARANZIA SU FONDI
PENSIONE GESTITI**

Cfr. voce 4432402.

Voce: **4573200**

**COPERTURA PATRIMONIALE COMPLESSIVA RICHIESTA
DALLA NORMATIVA PRUDENZIALE**

Cfr. voce 4432602.

Voce: **4573600**

CASI PARTICOLARI: COPERTURA PATRIMONIALE

COMPLESSIVA

Cfr. voce 4430902.